

L'analisi delle novità introdotte dalla riforma del processo tributario

# Fisco, giustizia più equa

## Ammessa la prova testimoniale in forma scritta

DI MAURIZIO VILLANI

rova testimoniale nel processo tributario. Per effetto dell'art. 4, comma 1, lett c) della legge n.130/2022, di riforma della giustizia tributaria, a far data dal 16 settembre nei processi tributari sarà possibile a determinate condizioni, ammettere la prova testimoniale seppure in forma scritta. Continua invece ad essere precluso il giuramento. La novità realizza i princi-pi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ed il principio del contraddittorio nella formazione della prova, prima lesi dal divieto previgente e quindi rappresenta un traguardo importante per garantire l'equità tra le parti nel processo tribu-

Un divieto, peraltro, che aveva fatto sorgere dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 3, 24 e 53 della Carta, anche se la Consulta, con la sentenza n 18 del 2000, ha ritenuto la questione manifestamente infondata. Con riferimento agli art. 3 e 24 ha negato che esistesse un principio costitu-zionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole tra i diversi tipi di processo. Al contrario, per la Corte il di vieto della prova testimoniale trovava una ragionevole giustificazione nella specificità del processo tributario e nella circostanza che tale processo fosse ancora, soprattut-to sul piano istruttorio, pre-valentemente scritto e documentale. Mentre ha escluso la violazione dell'art 53 per la portata sostanziale e non processuale di detta norma.

Nonostante la Corte abbia confermato il divieto della prova testimoniale, ne ha significativamente ristretto la portata, poiché ha riconosciu-to che il divieto non esclude l'utilizzo nel processo di di-chiarazioni scritte di terzi, a contenuto essenzialmente testimoniale, raccolte eventualmente dall'amministrazione finanziaria in fase procedimentale.

Una preclusione rilevante non solo sul piano del diritto domestico, perché il divieto di prova testimoniale è stato oggetto anche di rilievi di in-compatibilità con il principio del giusto processo contenu-to nell'art 6 Cedu. Infatti, nella decisione n 73053 del 2006, Jussila contro Finlandia, la Corte Edu ha stabilito che il divieto di prova testimo niale nel processo tributario è compatibile con il principio del giusto processo solo se da siffatto divieto non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente, non altrimenti rime-diabile.

Le conclusioni alle quali giunge la Cedu sono diametralmente opposte a quelle della Corte costituzionale. Secondo la Consulta il divieto della prova orale, quand'anche fosse l'unico mezzo possibile per contra-stare la pretesa tributaria, resta comunque legittimo in ragione della specificità del processo tributario. La Corte europea, invece, afferma che l'impossibilità di ricorrere alla prova testimoniale è in con-trasto con l'equo processo eu-ropeo, salvo che il pregiudizio sia altrimenti rimediabi-le. In applicazione dei principi del caso Jussila, la Cassa zione con la sentenza 21233 del 2006 ha ammesso la prova testimoniale nell'ipotesi di furto della documentazione. Nonostante il previgente divieto. la Cassazione ha autorizzato la prova testimonia-le ex art 2724 n 3 cpc, che ne consente sempre l'ammissio-ne quando il soggetto, senza sua colpa, ha perso il docu-mento che gli avrebbe potuto fornire la prova.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità si è occupata con frequenza delle dichiarazioni di terzi, considerate ammissibili nel processo tributario, anche per garantire il

principio della parità delle armi tra le parti, vista la possi-bilità mai negata agli enti impositori di veicolare all'interno del processo dichiarazioni orali raccolte nella fase istruttoria. Come già affer-mato dalla Consulta nella sentenza n 18/2000, le dichiarazioni di terzo sono «libere espressioni» raccolte ed ac-quisite senza alcun controllo o formalità fuori dal processo; hanno, pertanto, un ruolo puramente indiziario che necessita di riscontro con altro materiale probatorio.

Con la riforma i due mezzi saranno destinati a coesistere: ma se da un lato le dichiarazioni di terzo continueran-no, poiché indizi, a dover essere avvalorate da altri elementi univoci, dall'altro lato la prova testimoniale avrà valore probatorio pieno e potrà rappresentare il mezzo che serve a dare conoscenza e convincimento al giudice. La prova testimoniale tro-

va ingresso nel processo in forma scritta e con due rigidi limiti: uno processuale e uno oggettivo. Il requisito processuale consiste nella «necessità» della prova testimoniale ai fini decisori; utilizzando l'interpretazione data all'analogo requisito contenu-to nell' art 58 dlgs n.546/92. per ammettere la prova testimoniale il giudice deve ritenerla unica, non fungibile con altri mezzi istruttori. Quindi la prova testimoniale è «eccezionale», poiché am-missibile solo in mancanza di altri elementi. Il limite so-

> L'introduzione della prova testimoniale è un aspetto positivo della riforma. Al contempo auspichiamo che ci sia spazio per migliorare il provvedimento

stanziale, invece, attiene all'oggetto della prova, ammissibile soltanto su circo-stanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti fidefacenti. Ciò in quanto per superare l'efficacia probatoria dei fatti attestati da un pubblico ufficiale è necessaria la querela di falso. La prova testimonia-le scritta è disciplinata dal odice di procedura civile, infatti il novellato art 7, com-ma 4, dlgs n.546/92 rinvia all'art.257 bis del codice di ri-to, tuttavia, a differenza del modello processual-civilistico, nella prova testimoniale

scritta da assumere nel rito tributario non è richiesto il previo accordo tra le parti.

«L'introduzione della prova testimoniale è un aspetto positivo della riforma. Al contempo-rimarca il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone - auspichiamo che nella nuova legislatura ci sia spazio per intervenire a migliorare ulteriormente il provvedimento come da noi suggerito»

Il primo intervento dovrà riguardare il distacco della giustizia tributaria dal ministero dell'economia; il secondo sottrarre la fase di reclamo-mediazione agli uffici legali dell'agenzia delle entra-te. Ed ancora, infine, occorrerà portare a completamento la realizzazione di una casa comune della giustizia tributaria, accogliendo, tra i difen-sori dei contribuenti, anche i tributaristi qualificati e certi-

Acura Activa dell'Ufficio Stampa della Associazione nazionale tributaristi Lapet Associazione legalmente riconosciuta Sede nazionale: via Sergio 132 - 00165 Roma Tel. 06-6371274 -Fax 06-39638983 www.iltributarista.it info@iltributarista.it

#### L'ELENCO DELLE PROSSIME ATTIVITÀ CHE COINVOLGERANNO L'ASSOCIAZIONE

### Continua la formazione della Lapet

Il prossimo appuntamento il 21 ottobre. Convegno nazionale il 28

#### DI LUCIA BASILE

Prosegue, sulla scia dell'intensa attività del mese appena trascorso, la programmazione degli eventi formativi Lapet, completamente gra-tuiti. Indipendentemente dalla obbligatorietà delle previsioni norma-tive, fondamentale per l'associazio-ne è da sempre stata la tutela dell'utenza, garantita in primis dal-la qualità della prestazione dei suoi

«Per questo continuiamo a puntare tutto sulla formazione e aggiornamento professionale» precisa il presidente nazionale Roberto Falcopresidente nazionale koberto i alco-ne. Come anticipato sulle pagine di questo giornale (si veda *ItaliaOggi* dell'8 ottobre 2022), il 28 ottobre prossimo si terrà a Torino l'ottavo convegno nazionale dell'anno 2022.

Di rilievo altresì l'appuntamento di Oristano del 21 ottobre dove l'av-vocato tributarista Maurizio Villani illustrerà la recente riforma della giustizia tributaria (vedi altro articolo in pagina).

Il 26 ottobre poi gli associati si ri-troveranno a Forlì, Bergamo e Ter-



Il convegno Lapet presso la Cciaa di Mantova

ni. Facendo un passo indietro e più precisamente al 5 ottobre, degno di nota è stato l'evento tenutosi pres-so la Camera di Commercio di Mantova, dove i numerosi associati intervenuti hanno apprezzato l'inter-

vento di Luca Caramaschi su «Terzo settore e disciplina Asd». In tale occasione il segretario na-zionale Giovanna Restucci ha ricordato quanto fondamentale sia, al pari dell'attività che l'associazione porta avanti per garanti-re un costante aggiornamento professionale dei suoi iscritti, l'attività po-litico-istituzionale. Ed ancora, ha aggiunto il presidente Falcone: «In termini di rappresentan-za degli interessi della nostra catego-

ria, ogni provvedi-mento in materia vedrà il nostro pressing affinché sia esteso il visto di conformità ed il patrocinio tributario ai tributaristi qualificati e cer-